



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi

UfficioD2 -Disciplina Commercio

Roma, 18 MAGGIO 2005
00187 - Via Sallustiana, 53

Prot.N. 0004271 Allegati 1
Risposta al Foglio N. 6048

Alla D.G.S.P.C.
Ufficio B2
SEDE

**OGGETTO: Legge 25 agosto 1991, n. 287, "somministrazione di alimenti e bevande".
DEFINIZIONE PRODOTTI DI GASTRONOMIA - QUESITO.**

In relazione alle richieste avanzate con la nota inviata da codesto Ufficio, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno operare un riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287, la quale reca la disciplina concernente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande; ove per somministrazione, come definita all'art. 1, comma 1, della predetta legge, si intende "la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati".

L'esercizio di tale attività, ai sensi dell'art. 2, comma 1, "è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1, della legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della (..) legge".

L'autorizzazione è rilasciata sulla base di parametri numerici stabiliti per l'intero territorio comunale o per zone del medesimo e con riferimento a quattro tipologie di esercizi che sono elencati alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, comma 1, della legge.

Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Ciò premesso e per rispondere a quanto richiesto, è necessario soffermarsi sulla distinzione sostanziale stabilita dalla legge 287/91 tra le due tipologie di pubblici esercizi, ossia quella a) e quella b).

Detta diversificazione, infatti, caratterizza fortemente le citate attività, in quanto nel caso della tipologia a) la legge consente la somministrazione dei pasti, ed in aggiunta le bevande, comprese quelle alcoliche, mentre nel caso della tipologia b), la normativa prevede le bevande di qualsiasi gradazione alcolica, ma limita la somministrazione al latte, ai dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, nonché ai prodotti di gastronomia.

In tale distinzione, che si fonda, quindi, sulla tipologia di alimenti legittimamente somministrabili, risiede l'elemento definente e dal quale si sviluppano le due principali categorie commerciali di pubblici esercizi, ossia quella dei ristoranti e quella dei bar.

E' questa infatti la diversità sostanziale, essendo, tra l'altro, ad entrambe le categorie consentita la vendita delle medesime bevande; si prescinde dunque dal grado di manipolazione o dal procedimento di cottura istantanea dei cibi, quali ulteriori elementi di discriminazione su cui basare la differenza tra "prodotti di gastronomia" offerti alla propria clientela dai bar e "pasti" serviti dai ristoratori, in porzioni, nel piatto.

Sin dalla data di entrata in vigore della legge, sono sorte problematiche in merito alla ricerca della più appropriata ed esplicita locuzione di "prodotti di gastronomia", utilizzata dalla disposizione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 287/91, nonché su quali fossero pertanto gli alimenti assoggettabili a detta categoria.

Al riguardo, la scrivente, sulla base delle osservazioni precedentemente espresse, ha sostenuto in via interpretativa che per prodotti di gastronomia devono intendersi esclusivamente "panini, tramezzini, pizzette, sandwiches e simili" e che, pertanto, negli esercizi di tipologia b) solo i prodotti su elencati possono essere legittimamente somministrati restando limitata per legge ai soli esercizi di tipologia a) la somministrazione dei pasti.

Tale interpretazione è in linea con quanto stabilito dal Consiglio di Stato con decisione n. 499 del 24 febbraio 1998, chiamato ad esprimersi nel merito in relazione alla sentenza 15 settembre 1992, n. 644 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la quale era stato accolto il ricorso di una società diretto ad ottenere l'annullamento di un provvedimento di sospensione dell'attività, assunto dal comune di Venezia a seguito di accertamento degli organi di vigilanza dal quale risultava che nell'esercizio in discorso, autorizzato ad effettuare la somministrazione di cui alla tipologia b), veniva svolta l'attività di somministrazione degli alimenti propri della tipologia a).

Nella fattispecie, la scrivente Direzione Generale, pertanto, non può che ribadire quanto sostenuto precedentemente nelle proprie risoluzioni, circa la possibilità per i titolari di tipologia b) di somministrare esclusivamente gli alimenti elencati nelle stesse, peraltro confermate dal Consiglio di Stato, con l'allegata sentenza n. 499/1998.

Considerato poi, da ultimo, che la modifica del Titolo V della Costituzione, avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha affidato alla Regione la competenza normativa in materia di commercio, potrà competere esclusivamente al predetto organo territoriale l'eventuale adeguato aggiornamento della definizione di "prodotti di gastronomia", in virtù delle variate esigenze ed abitudini alimentari dei consumatori, tendenti ad una ristorazione sempre più veloce e completa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Mario SPIGARELLI)